



Città di Pineto

“Comune Operatore di Pace”
(Provincia di Teramo)

ORIGINALE

Registro Generale n. 22

ORDINANZA SINDACALE
N. 13 DEL 05-05-2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Apertura al pubblico dei Cimiteri di Pineto e Mutignano. Gestione delle attività cimiteriali.

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di maggio,

IL SINDACO

VISTI

- ✓ Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- ✓ la deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ✓ l'Ordinanza n. 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Abruzzo recante “*Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- ✓ l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- ✓ l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- ✓ l'Ordinanza n. 11 del 23 marzo 2020 del Sindaco del Comune di Pineto recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura al pubblico dei Cimiteri di Pineto e Mutignano”*;
- ✓ il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- ✓ l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020 recante *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- ✓ l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante *“Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- ✓ la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Sanità prot. n. 0011285 del 1 aprile 2020 recante *“Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”*.
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- ✓ l'Ordinanza n. 12 del 8 aprile 2020 del Sindaco del Comune di Pineto recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura al pubblico dei Cimiteri di Pineto e Mutignano. Gestione delle attività cimiteriali”*;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- ✓ l'Ordinanza n. 50 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Abruzzo recante *“Emergenza COVID-19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio drive, seconde case, spostamenti e cimiteri”*.

CONSIDERATO che

- ✓ con l'ordinanza n. 50 del 30 aprile 2020 il Presidente della Regione Abruzzo ha disposto che i sindaci, con proprie ordinanze, sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale;
- ✓ la sopra citata ordinanza produce i suoi effetti fino al 17 maggio 2020;
- ✓ l'ordinanza n. 12 del 8 aprile 2020 il Sindaco del Comune di Pineto ha disposto la chiusura dei cimiteri di Pineto e Mutignano e disciplinato le attività svolte al loro interno;
- ✓ venuto meno l'obbligo di chiusura al pubblico e riattivate le attività delle imprese operanti nel settore edile, necessita dover predisporre nuove regole che consentano l'accesso alle strutture cimiteriali nel rispetto della tutela della salute degli utenti e degli operatori che materialmente gestiscono le strutture stesse.

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e ss.mm.ii.

VISTO l'articolo 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. 10 agosto 2012 n. 41.

ORDINA

1. la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali di Pineto e Mutignano osservando i seguenti orari:
 - dalle ore 09:00 alle ore 13:00
 al di fuori degli orari sopra indicati, le strutture cimiteriali dovranno essere chiuse al pubblico;
2. l'accesso sarà garantito solo a quelle persone che saranno munite di mascherina e guanti;
3. non sarà consentita la sosta di più di 2 persone per singola sepoltura; se presenti altre persone per la stessa sepoltura, queste dovranno mantenere una distanza tra loro di almeno un metro e dalle persone già in sosta davanti alla sepoltura di almeno due metri;
4. la riapertura dei cimiteri alle attività connesse ai servizi cimiteriali di iniziativa privata (es. posa di lapidi e marmi, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti a sepoltura privata, ecc.) all'interno dei cimiteri di Pineto e Mutignano; il loro svolgimento dovrà essere preventivamente autorizzato dal servizio comunale competente; le imprese autorizzate dovranno, nell'accedere e nello svolgimento delle attività, attuare ed osservare tutte norme di sicurezza prescritte dall'emergenza in atto;
5. l'esecuzione delle attività di cui al precedente punto 4 sono incompatibili con la contemporanea visita ai defunti delle sepolture interessate dagli interventi;
6. alla AM CONSORZIO SOCIALE con sede in Via G. Garibaldi n. 63 nel Comune di Pineto, nella sua qualità di gestore delle attività all'interno delle strutture cimiteriali, di procedere, una volta chiuse al pubblico, alla disinfezione dei loculari, dei ballatoi, dei

percorsi interni, delle scalinate, delle fontane, dei servizi igienici, ecc. Tale operazione verrà ripetuta con cadenza settimanale;

7. è ammesso officiare, da parte dei ministri di culto, brevi riti religiosi per la benedizione dei feretri negli spazi interni ai cimiteri destinati a ciò; per il cimitero di Pineto nell'area dei campi superiori dove è sito l'altare; per il cimitero di Mutignano nell'area di fronte all'ingresso principale dove è sito l'altare; i partecipanti, in numero non superiore a 15 e muniti di mascherine, dovranno collocarsi lungo i camminamenti e le aree circostanti in modo da mantenere sempre una distanza tra essi di almeno un metro;
8. alla AM CONSORZIO SOCIALE con sede in Via G. Garibaldi n. 63 nel Comune di Pineto, nella sua qualità di gestore delle attività all'interno delle strutture cimiteriali, di disporre il proprio personale assegnato a ciascuna struttura cimiteriale per le attività ordinarie di manutenzione interna alle strutture stesse; ad essi è comunque demandato il compito di far osservare le norme di tutela e sicurezza della salute pubblica, intendendo con ciò verificare che l'utenza che accede indossi la mascherina; in caso contrario dovrà invitarla ad uscire dalla struttura avvalendosi, se del caso, degli agenti del Comando della Polizia Locale;
9. al Comando di Polizia Locale è domandata la funzione di controllo presso i due cimiteri, anche attraverso il coordinamento delle associazioni di volontariato;
10. alla AM CONSORZIO SOCIALE con sede in Via G. Garibaldi n. 63 nel Comune di Pineto, di garantire quotidianamente la erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione della salme, avendo cura di ammettere nei cimiteri stessi la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di 15 persone, con l'obbligo di far osservare le seguenti disposizioni di sicurezza:
 - le persone ammesse nei cimiteri per l'estremo saluto dovranno posizionarsi ad una distanza di almeno un metro l'uno dall'altra;
 - le persone ammesse nei cimiteri per l'estremo saluto dovranno posizionarsi ad almeno tre metri dagli operatori impegnati negli interventi di inumazione/tumulazione;
 - nell'area antistante il loculo o la cappella dove viene effettuata la tumulazione di feretro, dovrà essere creata zona di sicurezza avente dimensioni di metri 3 per metri 3 delimitata da nastro bianco e rosso o da transenne; tale zona disegna l'area di libero movimento degli operatori cimiteriali impegnati nella tumulazione; al di fuori di detta area dovranno collocarsi le persone ammesse nei cimiteri, che per nessun motivo dovrà essere varcata da questi;
 - nel campo ad inumazione, la zona di sicurezza dovrà rispettare le seguenti misure: metri 3 ad ogni lato della fossa aperta; la zona dovrà essere delimitata con nastro bianco e rosso; tale zona disegna l'area di libero movimento degli operatori cimiteriali impegnati nella inumazione; al di fuori di detta area dovranno collocarsi le persone ammesse nei cimiteri, che per nessun motivo dovrà essere varcata da questi;
 - tutte le persone ammesse nei cimiteri dovranno essere munite di mascherina a coprire integralmente bocca e naso, senza delle quali verranno invitate ad allontanarsi fuori della struttura cimiteriale;
 - tutte le operazioni dovranno essere eseguite nella stretta osservanza delle procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati (es. mascherine, occhiali a visiera protettiva o occhiali a maschera, guanti, tuta intera monouso);

11. le due aree verdi esistenti nei campi ad inumazione superiori, come individuate nell'allegata planimetria, possono essere destinate alla inumazione di feretri allo scopo di fronteggiare eventuali criticità che dovessero crearsi per carenza di sepolture all'interno del Cimitero di Pineto;
12. di limitare le operazioni di esumazione e estumulazione ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie a garantire il diritto alla sepoltura di defunti; le operazioni di esumazione ed estumulazione, da eseguire nell'osservanza di tutte le misure di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nei cimiteri, devono essere eseguite a cancelli chiusi; è vietata la presenza di persone che non siano esclusivamente gli operatori cimiteriali;
13. l'utilizzo della camera mortuaria esistente in ciascuna struttura cimiteriale, per il ricevimento e la temporanea custodia di feretri in attesa di essere inumati o tumulati, quando le sepolture non sono immediatamente destinabili a ciò, purché disponibili entro 48 ore dalla messa in custodia del feretro;
14. che nel registro delle operazioni cimiteriali, di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, venga annotata la dicitura COVID-19 per ciascun defunto dichiarato dalla ASL affetto da coronavirus;
15. i feretri di defunti dichiarati affetti da COVID-19, temporaneamente tumulati in sepolture non definitive e prima del trasferimento in quelle definitive, vengano sottoposti a disinfezione sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente; tutte le operazioni dovranno essere eseguite nella stretta osservanza delle procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati (es. mascherine, occhiali a visiera protettiva o occhiali a maschera, guanti, tuta intera monouso), e in orario di chiusura al pubblico del cimitero; i loculi liberati dai feretri trasferiti, prima di essere assegnati per la sepoltura di nuovi feretri, dovranno essere sanificati;
16. lo smaltimento di eventuali rifiuti, generati nelle operazioni di estumulazione di cui al precedente punto 8, vengano effettuati nel rispetto della normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
17. la presente ordinanza ha validità fino al **17 maggio 2020**, salvo proroga.

La presente ordinanza in via prioritaria è trasmessa al Comando della Polizia Locale per le attività di vigilanza e controllo sull'osservanza da parte della proprietà degli obblighi in essa contenuti.

La stessa è contestualmente pubblicata all'albo pretorio del Comune di Pineto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si rende noto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, anche senza previa notifica a questa amministrazione, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

IL SINDACO
Verrocchio Robert